

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
284/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER
UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL
PRODUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 316/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 316/2014/R/eel);
- la lettera di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), datata 27 febbraio 2015, prot. Autorità n. 7030, del 27 febbraio 2015 (di seguito: lettera Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la

continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa a reintegrazione dei costi un corrispettivo determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per l'anno 2012 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
 - a) Stromboli;
 - b) Ginostra;
 - c) Panarea – Lipari;
 - d) Alicudi – Lipari;
 - e) Filicudi;
 - f) Capraia;
 - g) Ventotene;
 - h) Vulcano termo;
 - i) S. Marina Salina;
 - j) Malfa;
- con la lettera Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, in relazione all'anno 2012;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; e che, con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di reintegrazione consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse;
- le unità isolate di Enel Produzione sopra elencate sono state annoverate da Terna tra gli impianti essenziali anche per gli anni 2013, 2014 e 2015; e che, quindi, è ragionevole ritenere che Enel Produzione risulti creditrice nei confronti del sistema elettrico per importi ulteriori rispetto a quelli oggetto delle istanze di reintegrazione sinora presentate.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del corrispettivo di reintegrazione relativo all'anno 2012 per le unità isolate di cui detta società è titolare, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma

63.13 della deliberazione 111/06, si terrà conto degli esiti delle verifiche sugli importi delle voci del margine di contribuzione e dei costi fissi;

- l'importo del citato acconto sia cautelativamente determinato come pari all'ammontare riconosciuto a titolo di acconto del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2011 ai sensi della deliberazione 316/2014/R/eel, in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali rettifiche del corrispettivo che risultassero necessarie a valle delle verifiche

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a Enel Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate nella disponibilità della stessa Enel Produzione, gli importi indicati nell'Allegato A, a titolo di acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012;
2. di stabilire che Terna eroghi gli importi, di cui al punto 1, entro il 30 giugno 2015;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad Enel Produzione;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni